

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS MAGGIO 2013 Roma li 10/06/2013

Videosorveglianza: le regole fondamentali

Il tema della **videosorveglianza** sembra essere quello che più interessa i datori di lavoro e i semplici cittadini, che da un lato sono sempre più preoccupati della loro sicurezza e dall'altro hanno la paura o il sospetto di essere spiati da qualcuno.

La videosorveglianza **crea molti dubbi** ai lavoratori, ai semplici cittadini e alle imprese, e in questo mio blog ho ricevuto centinaia di domande sull'argomento.

Vorrei quindi ricordare in poche righe le **regole fondamentali da osservare** per installare legittimamente un sistema di videosorveglianza, regole che sono state delineate dal [provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010](#) (pubb. su G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

Innanzitutto, tutti i titolari del "trattamento di dati" effettuato tramite un impianto di videosorveglianza devono **affiggere i cartelli di informativa** sulla presenza delle telecamere. Questi cartelli devono essere posizionati prima del raggio di azione delle telecamere (è sufficiente che siano nelle loro immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con le telecamere) e devono essere ben visibili anche durante le ore notturne (ovviamente solo se l'impianto è attivo anche di notte).

Inoltre, devono essere attuate tutte le **misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati eventualmente registrati** tramite gli impianti di videosorveglianza. Il Garante non specifica quali debbano essere tali misure, ma nel punto 3.3 del provvedimento sopra citato fornisce **sei principi base** che le misure di sicurezza devono rispettare.

Vediamoli:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati **diversi livelli di visibilità e trattamento** delle immagini e, dove tecnicamente possibile, i soggetti designati "incaricati" o "responsabili del trattamento" devono avere **credenziali di autenticazione** che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) quando i sistemi siano configurati per la **registrazione e successiva conservazione** delle immagini rilevate, deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare in tempo differito le immagini registrate e di fare cancellazioni o duplicazioni;
- c) devono essere predisposte misure tecniche o organizzative per la **cancellazione, anche automatica, delle registrazioni**, allo scadere del termine previsto (di norma 24 ore);
- d) nel caso di **interventi di manutenzione**, i soggetti preposti possono accedere alle immagini solo se ciò è indispensabile per fare eventuali verifiche tecniche e solo in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) se si utilizzino **apparati di ripresa digitali** connessi a reti informatiche, tali apparati devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

sistema informatico o telematico);

f) la **trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni** di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere crittografata per garantire la riservatezza, e lo stesso vale per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Spetta quindi ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza procedere all'**analisi della situazione esistente in concreto** e all'**attuazione pratica dei sei principi** sopra indicati secondo le caratteristiche tecniche del proprio impianto.

Lavoro occasionale

Settore agricolo: quali sono i requisiti per poter utilizzare i voucher?

Le aziende agricole con volume d'affari al di sotto di euro 7.000,00 e le aziende agricole con volume d'affari al di sopra di euro 7.000,00 possono acquistare i voucher da utilizzare per la generalità dei lavoratori o devono essere utilizzati esclusivamente per pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado?

I voucher costituiscono il mezzo di pagamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio disciplinate dall'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 1, comma 32, L. n. 92/2012.

Per quanto riguarda il settore agricolo, il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che il lavoro accessorio trova applicazione:

a) nell'ambito delle attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (piccoli imprenditori agricoli), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In sostanza, le aziende con volume di affari superiore a 7.000 euro possono utilizzare i voucher solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti in presenza delle condizioni sopra indicate, mentre i piccoli imprenditori possono utilizzare i voucher a prescindere dai requisiti soggettivi dei lavoratori (fatta eccezione per la pregressa iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli).

Secondo il Ministero del lavoro (circ. n. 4/2013), i voucher possono essere erogati fino a 5.000 euro/anno per ciascun lavoratore in quanto - proprio in ragione della specialità del settore agricolo - non trova applicazione nella fattispecie il limite di 2.000 euro stabilito, a tratto generale, dal primo comma del citato art. 70 per le prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e dei professionisti.

AGEVOLAZIONI

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Occupazione di giovani e donne, dall'INPS le regole per gli incentivi

Il messaggio 8820/2013 fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro autorizzati

Con il messaggio [8820/2013](#), l'INPS ha fornito le **istruzioni** operative per fruire dell'**incentivo straordinario** per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di **uomini under 30 e donne**, ai sensi del DM 5 ottobre 2012.

Disciplina e modalità d'invio delle istanze riguardanti tale agevolazione sono state illustrate dalla circ. INPS [122/2012](#).

Ora, l'Istituto precisa che sono stati ammessi a fruire dell'incentivo i datori che hanno inoltrato **istanza** e corrispondenti **dichiarazioni di responsabilità** mediante il modulo "DON-GIOV" dell'applicazione "Di.Res.Co."

L'ammissione al beneficio è stata determinata dall'**ordine cronologico** di presentazione delle istanze, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dal decreto ministeriale, pari a 232.108.953 euro.

Si ricorda che ciascun datore di lavoro **non** può complessivamente fruire di **più di 10 incentivi** per le stabilizzazioni a tempo **indeterminato** e di più di 10 incentivi per le assunzioni a tempo **determinato**.

In caso di rapporto a tempo indeterminato, l'incentivo spetta **anche** se si tratta di **part time**; in tal caso, l'orario deve essere pari o superiore alla metà dell'orario normale e l'importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.

I datori di lavoro **autorizzati** dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale – che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l'attribuzione del **Codice Autorizzazione T2**. Se il codice non è stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede, mediante la funzionalità "contatti" del Cassetto. La Sede verificherà se la mancata attribuzione del codice dipenda da una preesistente **anomalia** dell'inquadramento aziendale; qualora il beneficio spetti, la Sede attribuirà manualmente il Codice autorizzazione 2T per i periodi di **giugno, luglio e agosto 2013** e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora la Sede ritenga che il beneficio non spetti, informerà anche la Direzione centrale entrate, mediante l'indirizzo mail info.diresco@inps.it.

I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema **Uniemens**, potranno fruire del beneficio mediante **conguaglio** con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia effettuato più assunzioni agevolate, indicherà la somma degli importi spettanti per i lavoratori in carico alla stessa posizione contributiva.

Per i datori di lavoro che operano con il sistema **DMAG**, invece, l'incentivo spettante sarà reso disponibile sulla posizione contributiva del datore di lavoro alla **prima emissione utile**. I datori aventi diritto potranno successivamente richiedere l'importo loro dovuto, sia a titolo di **rimborso** che a titolo di **compensazione** sui contributi a debito, eventualmente relativi anche ai trimestri successivi; a tal fine il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà presentare **istanza telematica**, specificando se chiede il rimborso o la compensazione e – nel campo “note” – che si tratta di incentivo per giovani e donne.

Ancora, in attuazione del principio di autocertificazione, l'INPS ha riconosciuto e reso fruibili gli incentivi, sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza.

Le Sedi effettueranno successivi **controlli** circa la **veridicità** delle **attestazioni** rese e l'effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio. Al riguardo, si fa riserva di fornire specifiche indicazioni.

Eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente disponibili.

Infine, per la **rilevazione contabile** degli incentivi straordinari ai datori di lavoro, per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, a carico dello Stato, evidenziati nelle denunce con il codice “L430”, il messaggio INPS istituisce il **conto GAW 32/131**, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive.

Gli importi degli incentivi eventualmente **restituiti** dai datori di lavoro, perché indebitamente **conguagliati**, ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M430”, saranno imputati al conto GAW 24/131, anch'esso di nuova istituzione.

I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione generale.

AGEVOLAZIONI

Per i familiari l'obbligo contributivo scatta se il lavoro nell'impresa è effettivo

Per la Cassazione non bastano la qualificazione data dall'atto costitutivo di impresa familiare o l'imputazione dei redditi nelle dichiarazioni fiscali

Con la sentenza n. [13580](#), depositata ieri, la Cassazione è intervenuta in materia di **impresa familiare**, stabilendo che i singoli componenti della famiglia del titolare dell'impresa sono

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

assoggettati agli **obblighi contributivi** se l'attività da loro prestata in azienda è **continua** e non occasionale, nonché funzionale all'**incremento** della **produttività** e degli **utili** dell'impresa stessa.

Non è sufficiente, invece, desumerne l'assoggettamento basandosi sulla **semplice qualificazione** contenuta, ad esempio, in un **atto notarile** oppure sui dati presenti nella **dichiarazione dei redditi** del titolare dell'impresa.

Nel caso in esame, l'INPS aveva intimato, al titolare di un esercizio commerciale di articoli sportivi, il pagamento di un'ingente somma di denaro a titolo di contributi relativi al lavoro svolto in circa un decennio dai collaboratori della sua impresa, sostenendo che l'attività lavorativa rientrasse nell'ambito di un'impresa familiare **effettivamente** esercitata e per la quale erano appunto dovuti i predetti contributi.

Nei primi due gradi di giudizio i giudici di merito si erano pronunciati a favore dell'INPS, ritenendo che l'istruttoria avesse offerto elementi sufficienti per avvalorare la tesi dell'Istituto previdenziale, quali ad esempio, la presenza di un **atto costitutivo** di impresa familiare sottoscritto, l'imputazione del reddito nelle **dichiarazioni fiscali**, e così via.

Avverso la decisione della Corte d'Appello, il titolare dell'esercizio commerciale ricorre per Cassazione evidenziando, in particolare, come i giudici di merito non avessero indagato in merito all'**effettività** della prestazione lavorativa abituale e prevalente dei collaboratori e prendendo in considerazione solo il **dato formale** dell'esistenza di un atto costitutivo di impresa familiare, nonché altri elementi di **carattere accidentale**, come la sottoscrizione del predetto atto e l'astratta imputazione del reddito operata dal commercialista nelle dichiarazioni fiscali (ripartizione dei redditi tra i partecipanti indicata nei vecchi modelli 740) e ignorando, invece, l'eccezione della **manca**za di ogni **reale collaborazione** dei familiari in questione.

Per la Suprema Corte, il ricorso è **fondato** e meritevole di accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra Corte d'appello.

C'è impresa familiare con attività costante e accrescimento produttività

Innanzitutto, i giudici di legittimità ricordano che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ad esempio, Cass. 26 agosto 1996 n. [8508](#)), per accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, il "**nomen iuris**" dato dalle parti a detto rapporto può costituire un utile elemento di giudizio, mentre in realtà ciò che rileva è il **concreto svolgimento** del rapporto stesso. Inoltre, si fa osservare che, ai fini del riconoscimento dell'istituto dell'impresa familiare, è necessario che concorrano **due condizioni**, ovvero che venga fornita la prova sia dello svolgimento da parte del partecipante di un'attività lavorativa continua, nel senso di attività **non saltuaria**, ma regolare e costante (anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'**accrescimento** della produttività dell'impresa generato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Infine, i giudici di legittimità ricordano che, anche per quanto concerne il lavoro aziendale, è richiesta l'**abitudine** e la **prevalenza** della partecipazione a tale lavoro, che si concretizzi nel carattere continuativo e non occasionale di detta partecipazione, così come disposto dall'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla **gestione assicurativa** degli esercenti attività commerciale.

Pertanto, riferendosi al caso in esame, la Cassazione chiarisce che in relazione ai singoli componenti della famiglia del titolare dell'impresa era necessario, ai fini della loro sottoposizione agli obblighi assicurativi, che l'**attività** svolta nell'azienda fosse **continua e non occasionale**, nonché funzionale all'accrescimento della produttività e degli utili d'impresa, non essendo sufficiente ritenere che la prova richiesta potesse esaurirsi attraverso la **qualificazione** data nell'atto notarile al **rapporto instaurato** tra gli indicati componenti della famiglia e attraverso la **dichiarazione dei redditi** del titolare dell'impresa.

Società cooperative: contributo di revisione 2013/2014

Il 15 luglio 2013 è la data di scadenza per il pagamento **contributo di revisione per il biennio 2013/2014 dovuto dalle società cooperative.**

E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013 il [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 febbraio 2013](#) che stabilisce quanto le cooperative debbano versare per il biennio 2013/2014.

Nessuna novità, ma anche un importante cambiamento.

Per quanto riguarda le fasce di contribuzione, non ci sono state modifiche rispetto al recente passato ovvero:

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01	da € 1.000.000,01	superiore a € 2.000.000,00
			a € 1.000.000,00	a € 2.000.000,00	
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00

Le cooperative assoggettate a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/1992, fino allo scorso biennio, erano tenute al versamento del contributo aumentato del 50%. Tali cooperative sono:

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

1. Cooperative e loro consorzi con fatturato superiore a 30 miliardi di lire;
2. Cooperative che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o a responsabilità limitata;
3. Cooperative che possiedano riserve indivisibili superiori a tre miliardi di lire o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a tre miliardi di lire;
4. Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'albo delle cooperative edilizie di abitazione di cui all'art. 13 della legge n. 59/1992.

Il Decreto, per questo biennio, prevede che il predetto aumento del 50% **non venga applicato alle cooperative iscritte all'Albo nazionale delle cooperative edilizie** e che non rientrano in una delle altre categorie indicate dall'art. 15 della legge n. 59/1992.

Non si comprende bene il motivo di tale esclusione: è vero che il comparto edilizio sta soffrendo pesantemente la crisi, ma per le cooperative sociali, ad esempio, è stato mantenuto il versamento del contributo di revisione aumentato del 30%. Ed è un settore altrettanto in crisi per via delle difficoltà ad incassare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

L'INPS dirama le tabelle

ANF: livelli reddituali dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014

Disponibili le tabelle con i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

La legge n. 153/88 stabilisce la rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012 è risultata pari al 3,0%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 con il predetto indice.

L'Inps pubblica così le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le tabelle INPS

(Circolare INPS 23/05/2013, n. 84)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Al via gli incentivi 2013 per le imprese che assumono lavoratori licenziati

Previsto un bonus mensile di 190 euro per i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti

Con una nota informativa inserita ieri sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto direttoriale** del 19 aprile 2013, il quale prevede l'erogazione di **incentivi** a favore di coloro che assumono, nel corso di quest'anno, **lavoratori licenziati** nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

Nello specifico, il provvedimento ministeriale – “fresco” di registrazione alla Corte dei Conti, avvenuta in data 13 maggio 2013 – dispone la concessione di un beneficio a favore di quei datori di lavoro **privati**, ad eccezione di quelli di lavoro domestico, che nel corso del 2013 assumono, a tempo **determinato** o **indeterminato** (anche part time o a scopo di somministrazione) lavoratori licenziati nei **12 mesi precedenti l'assunzione**, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per **giustificato motivo oggettivo** connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Inoltre, nel provvedimento del 19 aprile scorso si prevede la fruizione del beneficio anche nel caso di lavoratori **soci** di **cooperative** che stabiliscano, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, anche un ulteriore e distinto rapporto di lavoro di **natura subordinata**. Il valore dell'incentivo in argomento viene quantificato, dal comma 3 dell'art. 1 del decreto, nella misura di **190 euro mensili** per 12 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato; invece, nel caso l'assunzione avvenga con contratto a termine, i mesi di fruizione si riducono a 6.

Ancora, in caso di rapporto di lavoro a **part time**, per determinare la misura occorrerà moltiplicare il valore del beneficio mensile per il rapporto tra l'orario di lavoro a tempo parziale e quello normale.

Si ricorda, comunque, che la **dotazione finanziaria** stanziata per l'iniziativa ammonta a circa **20 milioni di euro**, a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo *ex art. 25* della L. n. 845/1978.

Da un punto di vista prettamente **operativo**, il datore di lavoro intenzionato ad accedere al beneficio in questione dovrà garantire al lavoratore assunto l'erogazione di **formazione professionale** direttamente **sul posto di lavoro**, con la possibilità di avvalersi anche delle risorse per la formazione continua di competenza regionale.

Invece, per quanto riguarda la richiesta per accedere agli incentivi, l'art. 2 del decreto direttoriale del 19 aprile 2013 stabilisce che il datore di lavoro interessato inoltri l'**apposita**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

domanda all'INPS, con modalità esclusivamente **telematica**.

Tuttavia, per conoscere la procedura completa e dettagliata per l'invio dell'istanza, si dovranno attendere le istruzioni *ad hoc* che verranno predisposte dall'Istituto previdenziale e rese note entro **30 giorni** dall'entrata in vigore del decreto direttoriale.

L'INPS effettuerà una verifica sulla sussistenza dei requisiti

Ricevute le istanze, lo stesso INPS effettuerà una verifica circa la **sussistenza dei requisiti** richiesti, controllando *in primis* le **comunicazioni obbligatorie** di assunzione e cessazione, nonché le **dichiarazioni contributive** dei datori di lavoro. Se tale fase istruttoria si concluderà con **esito positivo**, si autorizzerà la fruizione del beneficio – nel limite delle risorse disponibili e in base all'**ordine cronologico** di presentazione dell'istanza – che avverrà **mediante conguaglio** sulle dichiarazioni contributive.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it